

2. - Convenzione per l'amministrazione apostolica nel Canton Ticino.

23 settembre 1884.

*Confederazione Svizzera**Il Consiglio di Stato del Cantone del Ticino.*

Veduta ed esaminata la convenzione conclusa tra il Cantone Ticino e la Santa Sede allo scopo di provvedere all'istituzione di un'Amministrazione apostolica nel Cantone medesimo, convenzione stipulata in Bellinzona il 23 Settembre del corrente anno:

Vista la Risoluzione del Gran Consiglio del 27 Novembre 1884 per la quale il Consiglio di Stato è incaricato di conferire la ratifica alla mentovata convenzione, così espressa:

« In seguito alla Convenzione stipulata in Berna il 1° Settembre del corrente anno, tra il delegato della Santa Sede, e i delegati dell'Alto Consiglio federale Svizzero, colla quale Convenzione il Cantone Ticino assumeva l'obbligo di prendere i provvedimenti necessari alla istituzione di una Amministrazione Apostolica nel suo territorio; la Santa Sede ed il Consiglio di Stato del Cantone Ticino hanno giudicato necessario di procedere ad un'ulteriore particolare Convenzione, diretta a determinare e stabilire di comune accordo siffatti provvedimenti.

A tale scopo hanno nominato per loro plenipotenziarii, cioè:

La Santa Sede:

Monsig. Domenico Ferrata, prelado domestico di Sua Santità, sotto-segretario della S. Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari, e

Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino:

Il Signor Avvocato Pietro Regazzi, consigliere di Stato, ed il Signor Avvocato Massimiliano¹ Magatti, deputato al Gran Consiglio, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti, sotto riserva della ratifica dei loro rispettivi Comittenti.

Art. 1.

L'Amministratore apostolico sarà libero di esercitare la sua spirituale giurisdizione in tutto il territorio del Cantone Ticino.

Art. 2.

Il medesimo avrà piena libertà nella scelta del suo Vicario e del personale della sua cancelleria, come pure nella pubblicazione delle sue lettere pastorali e degli altri atti riferentisi² al suo spirituale ministero.

Art. 3.

L'Amministratore apostolico risiederà provvisoriamente in Balerna. Resta però convenuto che la sua sede definitiva dovrà essere in seguito stabilita in una delle città del Cantone, che sarà scelta di comune accordo.

¹ Busta 79 om.

² Conventiones: « riferentisi ».

Il Governo del Cantone Ticino provvederà al detto Amministratore apostolico un alloggio conveniente coi fondi a ciò riservati.

Art. 4.

Cogli stessi fondi il Governo del Cantone Ticino si obbliga a costituire all'Amministrazione apostolica, propria del Cantone Ticino e direttamente dipendente dalla Santa Sede, un patrimonio, il cui annuo reddito non sarà inferiore a franchi diciassettemila (fr. 17,000).

Questa somma, per franchi dodicimila (fr. 12,000), costituirà l'assegno dell'Amministrazione apostolica, e per franchi cinquemila (fr. 5000), sarà erogata per le spese occorrenti alla istituzione di cattedre di filosofia e teologia, destinate all'istruzione dei chierici di ambedue i riti, romano ed ambrosiano, intorno ai quali riti non sarà fatta alcuna innovazione.

Art. 5.

Il Governo del Cantone Ticino continuerà a corrispondere annualmente al Seminario di Pollegio la somma di franchi seimila (fr. 6000).

Art. 6.

L'Amministratore apostolico avrà completa libertà su tutto ciò che riguarda l'ordinamento, l'istruzione e l'amministrazione del Seminario o Seminarii del Cantone. Sarà per conseguenza in suo potere nominare e rimuovere i direttori, Superiori e professori di tali istituti.

Art. 7.

Il Governo del Cantone Ticino non intende che con questa convenzione sieno pregiudicati in alcun modo i diritti o vantaggi derivanti da fondazioni religiose o da lasciti e cause pie, che secondo ragione, equità o consuetudine possono competere allo Stato del Ticino, ai corpi morali ed ai cittadini del Cantone come facente parte fin qui delle diocesi di Milano e Como.

Art. 8.

Le ratifiche della presente convenzione saranno scambiate in Bellinzona dentro il corso di tre mesi.

Bellinzona 23 Settembre 1884.

(firmato) Domenico Ferrata

▪ Avv. Pietro Regazzi

▪ Avv. Massimiliano Magatti

Dichiara

che la detta convenzione è ratificata ed ha forza di legge in ogni sua parte, promettendo in nome della Repubblica e Cantone del Ticino di osservarla coscienziosamente ed in ogni tempo.

In fede di che

la presente ratifica viene firmata e munita del sigillo di Stato in Bellinzona il giorno due Dicembre mille ottocento ottantaquattro (2 Dicembre 1884).

In nome del Consiglio di Stato

Il Vice-Presidente

(firmato) Dr. Giorgio Casella

Il Consigliere Segretario di Stato

(firmato) Ing. F. Gianella.¹

Da *Conventiones* etc. 40-43, collazionato l'esemplare a firme autografe e sigilli dei plenipotenziarii nella cit. *Busta 79*; ibid. l'esemplare a firma autografa e sigillo del Vice-Presidente Casella, dal quale proviene il testo in *Conventiones*.

3. - Convenzione relativa all'Amministratore Apostolico del Canton Ticino.

16 marzo 1888.

Le Conseil fédéral de la Confédération Suisse,

Après avoir vu et examiné la convention conclue sous réserve de ratification, à Berne, le 16 mars 1888 par les plénipotentiaires de la Suisse et du Saint-Siège pour régler définitivement la situation religieuse des paroisses du canton du Tessin, convention qui a été approuvée par le conseil des états le 28 juin 1888 et par le conseil national le 29 du même mois et dont la teneur suit.

Le Conseil fédéral suisse en son propre nom et au nom du canton du Tessin et le Saint-Siège.

En exécution de la convention du 1^{er} septembre 1884 voulant régler définitivement la situation religieuse des paroisses du canton du Tessin, ont nommé dans ce but pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Conseil fédéral suisse:

Monsieur Numa Droz, chef du département des affaires étrangères, et Monsieur Louis Ruchonnet, chef du département de Justice et police:

Le Saint-Siège

Monseigneur Dominique Ferrata, archevêque de Thessalonique, nonce apostolique à Bruxelles lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants, sous réserve de la ratification de leurs hauts Commettants.²

Art. 1.

Pour le moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, l'église paroissiale et collégiale de St. Laurent à Lugano sera érigée en église cathédrale pour

¹ *Conventiones*: « Giannella ».

² *Conventiones*: « Commentants ».